

CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE -C.P.F. -FERRARA

STATUTO

Aggiornato al 10/02/2009
con Delibera Assemblea n° 159 del 10/02/2009

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - di seguito L. 142/90 - ed in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale del 7 novembre 1995, n. 54 "Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale" - di seguito L.R. n. 54/95 - fra i Comuni di Ferrara, di Cento, di Codigoro e di S. Agostino è costituito un Consorzio per la gestione delle funzioni delegate di formazione professionale sul territorio della provincia di Ferrara, secondo quanto previsto nell'Accordo stipulato fra i predetti Comuni, l'Amministrazione provinciale e la Regione Emilia -Romagna.
2. Il Consorzio, come sopra costituito, assume la denominazione di "Consorzio Provinciale Formazione - C.P.F. - Ferrara" ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Art. 2- Fini

1. Il Consorzio è costituito per i seguenti fini:

- a) gestire l'attività di formazione professionale in conformità alla normativa vigente in materia ed in attuazione degli indirizzi programmatici e delle direttive emanate dalla Regione e dalla Provincia nell'ambito delle proprie rispettive competenze;
- b) consolidare e sviluppare il sistema formativo pubblico in forza dei risultati positivi conseguiti nell'offerta quantitativa e qualitativa proposta al territorio provinciale;
- c) migliorare l'offerta formativa adeguandola alle esigenze innovative della domanda, attraverso un utilizzo coordinato ed unitario delle strutture e risorse presenti nel sistema formativo pubblico provinciale;
- d) costituire un'unica agenzia formativa pubblica per l'intero territorio provinciale che tenga conto nella sua articolazione operativa delle peculiarità territoriali e delle esigenze di quei territori in cui la formazione professionale pubblica assume un ruolo di fondamentale importanza;
- e) favorire una situazione formativa caratterizzata da maggiore flessibilità, autonomia, integrazione e concertazione, nonché contrassegnata da maggiori contenuti di imprenditorialità, assumendo la formazione continua come elemento prioritario del sistema provinciale pubblico di formazione professionale;

- f) raggiungere dimensioni di intervento più consistenti che giustificano una dotazione strumentale adeguata, un'incisiva capacità di intervento sul mercato e una maggiore qualificazione e specializzazione degli operatori.
2. Il Consorzio potrà estendere la propria attività ad altri servizi connessi o accessori a quelli di istituto.
 3. Il Consorzio potrà, inoltre, partecipare ad Enti, associazioni o società per la gestione di attività strumentali o di supporto a quelle istituzionalmente affidate.
 4. Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici o di privati.

Art. 3- Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Ferrara.
2. Possono essere costituiti sedi o uffici periferici nei territori dei Comuni consorziati allo scopo di agevolare il rapporto con gli utenti.
3. Il Consorzio ha durata di 30 anni, prorogabile alla scadenza per uguale periodo, e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dall' art. 5 della convenzione e dall' art. 8 del presente statuto.

Art. 4 – Ammissione al Consorzio

1. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali territoriali o Enti pubblici che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati.
2. Sulla domanda di ammissione delibera, all'unanimità dei suoi componenti, l'Assemblea del Consorzio, che apporta le conseguenti variazioni delle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
3. La domanda di ammissione e la deliberazione dell'Assemblea sono comunicate a tutti gli Enti consorziati.
4. L'ammissione diventa definitiva se, entro 60 giorni dalla comunicazione, nessun Ente consorziato abbia fatto opposizione con delibera motivata adottata dai rispettivi Organi competenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. La delibera di adesione da parte del nuovo Ente richiedente l'ammissione, da adottarsi con le modalità previste dall'art. 25, comma 2, della L. 142/90, deve contenere l'esplicita approvazione della convenzione e dello statuto del Consorzio.

Art. 5 - Beni assegnati al Consorzio

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 54/95, i beni immobili e mobili di proprietà della Regione ed in uso ai Comuni consorziati per

la gestione delle funzioni in materia di formazione professionale vengono assegnati in comodato al Consorzio.

2. L'assegnazione di detti beni avverrà nei modi e nelle forme che verranno indicati nell'Accordo di cui all'art. 4 della succitata L.R. n. 54/95.
3. I beni mobili ed immobili eventualmente conferiti dai Comuni consorziati o acquisiti dal Consorzio costituiscono patrimonio del Consorzio medesimo.
4. Per i beni conferiti, gravati da mutuo, di cui al comma precedente, il Consorzio dovrà corrispondere agli Enti conferenti un interesse pari a quello sostenuto dagli stessi per la contrazione dei mutui ad essi relativi, al netto di ogni contributo attribuito ai medesimi Enti consorziati e limitatamente alla durata dei mutui stessi. Per i beni conferiti in natura, il Consorzio riconosce agli Enti interessati un interesse pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti simili.
5. Per i beni eventualmente ceduti in affitto o in concessione, il corrispettivo viene fissato, di volta in volta, d'intesa tra il Consorzio e gli Enti consorziati interessati.
6. Per i beni ceduti in comodato non viene versato alcun corrispettivo.
7. Il Consorzio curerà la manutenzione dei beni assegnati con le forme previste nei commi precedenti e potrà apportare le

migliorie, le sostituzioni e le trasformazioni rese necessarie dalla funzionalità del servizio, dalle regole di corretto esercizio e dalle innovazioni tecniche.

8. Il Consorzio si obbliga a conservare idonea documentazione tecnica delle migliorie, delle sostituzioni e delle trasformazioni apportate ai beni assegnati.
9. Il Consorzio si impegna a realizzare per i beni assegnati adeguate coperture assicurative.
10. Il Consorzio ha la facoltà di utilizzare, secondo proprie valutazioni di convenienza economica e gestionale, tutti i beni assegnati.
11. I beni conferiti dai Comuni consorziati non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.

Art. 6 - Forme di partecipazione e di cooperazione

1. Il Consorzio può svolgere la propria attività di cui al precedente art. 2, nonché attività strumentali o di supporto a quelle istituzionalmente affidate promuovendo o partecipando a Enti, associazioni o società di diritto privato.

2. I provvedimenti di partecipazione o costituzione di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Consorzio può inoltre attuare iniziative per pervenire a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati operanti nei settori di attività del Consorzio stesso.

Art. 7 - Adesione ad Organismi Associativi

1. Il Consorzio può aderire alle Associazioni nazionali delle Imprese pubbliche locali e loro Confederazioni, nonché ad altri organismi associativi la cui attività è di interesse consortile.

Art. 8 - Scioglimento

1. Il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno 2/3 degli Enti consorziati, rappresentativi di almeno 2/3 delle quote di partecipazione.
2. In tal caso si procederà come segue:
 - a) i beni assegnati in comodato dalla Regione, di cui al precedente art. 5, comma 1, verranno restituiti alla Regione stessa;
 - b) i beni assegnati in dotazione, in locazione, in uso, in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati saranno restituiti a ciascuno di essi.

- c) i beni insistenti nel territorio dei singoli Enti acquisiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri, sono ugualmente assegnati ai singoli Enti interessati, ma, in questo caso, ciascun Ente deve rimborsare alla cassa di liquidazione del Consorzio il valore dei beni ad esso assegnati per la parte ancora non ammortizzata. Così anche per quei beni al servizio di più Enti, nel qual caso, la somma da versare da ciascuno di essi è determinata in base alla quota di partecipazione.
- d) le disponibilità liquide che eventualmente residuano saranno ripartite in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato.

Art .9 – Recesso

1. E' consentito il recesso anche di un solo Comune consorziato, purché intervenga il consenso di tutti gli altri Enti consorziati.
2. Il recesso non può essere richiesto prima che siano trascorsi tre anni dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.
3. Esso deve essere notificato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente all'Assemblea. La procedura di recesso deve concludersi entro e non oltre un anno dalla suddetta notifica.
4. Al Comune recedente verranno restituiti i beni conferiti, fatta eccezione per quelli indivisibili o comunque indispensabili perché il Consorzio possa continuare la propria attività.

5. Gli atti conseguenti al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio di Amministrazione. La proposta dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere e sui beni costituenti patrimonio indivisibile o comunque indispensabile all'attività del Consorzio, definendo i conseguenti rapporti, anche finanziari, tra il Consorzio e l'Ente recedente.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art.10 - Organi

1. Sono organi del Consorzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 25 della L. 142/90:
 - l' Assemblea
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore

PARTE PRIMA - ASSEMBLEA

Art. 11 - Composizione

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali degli Enti consorziati o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione, così come determinata nell' art. 6 della convenzione e nel successivo art. 12 del presente statuto.
2. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al Consorzio.
3. La delega assegnata dal legale rappresentante si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione.

4. Il voto del legale rappresentante o del suo delegato è computato in proporzione alla quota di partecipazione dell'Ente rappresentato.

Art. 12 - Quote di partecipazione

1. In conformità a quanto convenuto all'art. 6 della convenzione, la quota di partecipazione, all'atto della costituzione del Consorzio, è identica per ogni Ente fondatore del Consorzio medesimo e verrà determinata dividendo il numero degli Enti consorziati con il parametro 100.
2. Ciascun Ente consorziato, ai sensi dell'art. 25, IV comma, della L. 142/90, ha responsabilità pari alla quota di partecipazione e allo stesso sono attribuiti i voti corrispondenti.
3. Sulla base di quanto indicato al predetto comma 1, l'Assemblea risulta pertanto così composta:

	n° rappresentanti	n° voti
Ferrara	1	1/3
Codigoro	1	1/3
S. Agostino	1	1/3

4. La suddetta composizione potrà essere modificata a seguito di ingresso o di recesso di singoli consorziati o nel caso di conferimenti di capitale di dotazione di beni immobili e mobili, compresi fondi liquidi, da parte degli Enti consorziati successivamente all'istituzione del Consorzio.
5. Alla quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato corrispondono:
 - a) la quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
 - b) la quota con la quale l'Ente partecipa, nell'ambito della normativa vigente, agli utili e concorre alle eventuali perdite di gestione.

Art. 13 - Attribuzioni

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere un Presidente scelto fra i membri dell'Assemblea;
 - b) nominare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nominare il Revisore dei Conti;
 - d) determinare finalità ed indirizzi a cui il Consorzio deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi relativi ai servizi di propria competenza, nel quadro della programmazione regionale e provinciale;
 - e) trasmettere, sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario, agli Enti consorziati, ai sensi dell'art.25, 3°

comma, della L. 142/90, gli atti fondamentali, di cui al 1° comma dell'art. 11 della convenzione;

- f) approvare, ai sensi del 5° comma dell'art. 25 della L. 142/90, gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
- g) adottare i provvedimenti di revoca o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 30 del presente statuto;
- h) approvare la proposta di nomina del Direttore nel caso in cui ad essa il Consiglio di Amministrazione intenda provvedere per chiamata;
- i) deliberare su nuove richieste di ammissione nel Consorzio;
- l) deliberare in merito alla copertura degli eventuali costi sociali decisi dagli Enti consorziati;
- m) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la ripartizione delle perdite fra i vari Enti consorziati secondo le quote di partecipazione;
- n) deliberare le modificazioni alla convenzione e al presente statuto;
- o) deliberare lo scioglimento del Consorzio o gli atti conseguenti il recesso di uno o più Enti consorziati;
- p) deliberare, se ritenuto necessario, un Regolamento che disciplini il proprio funzionamento ad integrazione di quanto previsto nel presente statuto;
- q) assumere ogni altra deliberazione che per legge o per statuto sia riservata all'Assemblea.

Art.14 – Prima Adunanza

1. La convocazione della prima adunanza è disposta dal Sindaco del Comune di Ferrara o suo delegato entro venti giorni dalla stipula della convenzione.
2. Gli avvisi di convocazione sono inviati ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 15 - Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge un Presidente scelto fra i propri membri avvalendosi del criterio della rotazione.
2. Il Presidente, come sopra eletto, resta in carica un anno e comunque fino all'elezione del suo successore.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente eletto, svolge le sue funzioni, il membro presente più anziano dell'Assemblea.
4. Spetta al Presidente:
 - a) convocare l'Assemblea, fissando il relativo ordine del giorno secondo le disposizioni del successivo art. 18;
 - b) presiedere l'Assemblea;
 - c) curare, insieme col Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli atti di cui ai successivi artt. 20 e 21, 3° comma, nonché la notifica delle deliberazioni dell'Assemblea per la pubblicazione a mente del successivo art. 19, 5° comma;
 - d) compiere tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) provvedere a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento dell'Assemblea.

Art. 16 - Segretario

1. L'Assemblea nomina il Segretario anche al di fuori del proprio seno. In tal caso potrà essere un dipendente del Consorzio ovvero una persona di fiducia non facente parte del medesimo.
2. In caso di assenza o impedimento della persona nominata, esercita le funzioni di Segretario il membro più giovane dell'Assemblea.

Art. 17 - Emolumenti

1. Le indennità dovute ai componenti il Consiglio di Amministrazione sono deliberate dall'Assemblea a norma di legge e sono poste a carico del bilancio del Consorzio, compresi i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea medesima.
2. Per il Segretario, se nominato al di fuori del personale del Consorzio, viene determinata, all'atto della nomina, la relativa indennità di funzione.

Art. 18 - Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà

pervenire al domicilio dei rappresentanti o ad altro recapito specificatamente indicato per iscritto dagli stessi almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali e del rendiconto d'esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento per iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un terzo numerico dei suoi componenti.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Enti consorziati che rappresentino almeno la metà più uno delle quote di partecipazione.

Art. 19 - Deliberazioni

1. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate.
2. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione per le seguenti deliberazioni:
 - a) nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina del Revisore dei Conti;
 - c) nomina del Direttore per chiamata;
 - d) revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione;

- e) scioglimento del Consorzio;
3. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.
 4. Le deliberazioni che presentano il carattere di assoluta urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della L. 142/90.
 5. Le deliberazioni devono essere pubblicate nell'Albo Pretorio di ciascuno dei Comuni consorziati, sotto la responsabilità dei rispettivi Segretari. A tal fine il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea sono tenuti a darne tempestiva notificazione.

Art. 20 - Atti soggetti all'approvazione dei singoli Comuni consorziati

1. A mente dell' art. 11, 1° comma, della convenzione, le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
 - a) richiesta di ammissione di altri Enti locali al Consorzio;
 - b) scioglimento del Consorzio;
 - c) modifiche alla convenzione;
 - d) modifiche allo statuto.
2. Le deliberazioni suddette sono trasmesse agli Enti consorziati a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.
3. Le deliberazioni, di cui ai punti precedenti, richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione dei singoli Enti consorziati,

da esprimere entro 60 giorni dalla loro comunicazione, trascorso il quale le stesse acquistano efficacia.

4. Nel caso in cui uno o più Enti non approvino, con motivazione espressa, le deliberazioni di cui al precedente comma 1, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno i due terzi delle quote stesse.

Art. 21 - Atti fondamentali

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5. della L. 142/90 e dell'art. 4, comma 5, della legge 29/3/1995, n. 95, sono riservati, in quanto atti fondamentali, all'approvazione dell'Assemblea le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:
 - a) il piano programma;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio.

2. Sono, inoltre, a termini di statuto, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti del Consiglio di Amministrazione:
 - a) la partecipazione e/o concorso alla costituzione di enti, associazioni o società, di cui al precedente art. 6;
 - b) la cessione a terzi di beni immobili conferiti dai Comuni consorziati;
 - c) la nomina per chiamata del Direttore;

- d) altri provvedimenti per i quali la delibera assembleare sia richiesta dallo statuto o da speciale normativa.
3. Le deliberazioni di cui ai due commi precedenti sono comunicate al Presidente dell'Assemblea, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dalla loro adozione nel loro testo integrale.
4. Escluso il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, gli altri atti devono essere approvati dall'Assemblea entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla loro ricezione, trascorso il quale gli stessi si considerano approvati.
5. Ai fini di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 25 della L. 142/90, sono atti fondamentali da trasmettere agli Enti consorziati:
- a) il piano programma;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) il bilancio preventivo economico annuale;
 - d) il conto consuntivo;
 - e) la delibera di cessione a terzi di beni immobili conferiti dai Comuni consorziati.
6. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi, a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, entro venti giorni dalla loro adozione.

7. Al di fuori degli atti disciplinati dal presente articolo, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia gestionale dello stesso.

Art. 22 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività gestionale del Consorzio è esercitata dagli Enti consorziati per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea.
2. La vigilanza è finalizzata, in modo particolare, alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consorzio degli indirizzi e delle direttive impartiti dall'Assemblea.
3. A tale scopo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore devono presentare, congiuntamente, all'Assemblea, almeno una volta all'anno, una relazione contenente, in sintesi, i dati significativi della gestione e dell'attività consortile, unitamente al parere su tale relazione del Revisore dei Conti.
4. La relazione di cui al precedente comma deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.
5. Qualora, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Assemblea accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione del Consorzio, richiama formalmente gli organi consortili interessati affinché vi pongano rimedio. Permanendo dette

situazioni, l'Assemblea potrà adottare nei confronti dei suddetti Organi o dei loro singoli componenti i provvedimenti straordinari previsti dal presente statuto.

PARTE SECONDA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Composizione e Nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.
2. L'Assemblea nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione scegliendoli, fuori dal proprio seno, tra persone che abbiano la qualità per essere elette consiglieri comunali e posseggano requisiti di esperienza e competenza adeguati alla carica da rivestire e all'attività da svolgere, di cui si deve dare espresso conto nell'atto di nomina.
3. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
4. La presentazione delle candidature viene fatta dal Presidente dell'Assemblea anche su segnalazione di membri dell'Assemblea stessa.
5. I candidati a membri del Consiglio di Amministrazione all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli indirizzi e gli obiettivi definiti dall'Assemblea.

Art. 24 - Durata

1. Il Consiglio di Amministrazione ha durata quadriennale.
2. Nel caso di rinnovo di 2/3 dei componenti l'Assemblea per effetto del rinnovo dei Consigli comunali degli Enti consorziati, si procederà, anche prima della scadenza di cui al comma precedente, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Incompatibilità

1. Ferme restando le incompatibilità di legge, non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese o enti esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

Art. 26 - Decadenza

1. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dalla legge e dal precedente art. 25.
2. La decadenza in tali casi è dichiarata dall'Assemblea.

3. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per la discussione di detta proposta.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve prendere atto delle dimissioni dei propri componenti, se omette di farlo provvede l'Assemblea.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. In tal caso, la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

Art. 27- Vacanze e Surroga

1. L'Assemblea provvede alla surrogazione dei consiglieri non appena si siano verificate le vacanze. A tale scopo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea le vacanze stesse entro dieci giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a conoscenza.
2. La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 28 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il 4° grado.
2. Parimenti è inibito al Direttore partecipare a riunioni del Consiglio di Amministrazione quando si trattino argomenti in cui egli o i suoi parenti od affini entro il 4° grado abbiano un interesse personale.

Art. 29 - Sostituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente art. 28 o per altro legittimo motivo.
2. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade. In tal caso, l'Assemblea deve procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 30 - Revoca o Scioglimento

1. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi consortili di cui al 5° comma del precedente art. 22 o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, la proposta motivata di revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell'intero Consiglio può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.
2. La proposta di revoca o di scioglimento, di cui al comma precedente, viene comunicata agli interessati affinché deducano entro il termine perentorio di 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni l'Assemblea delibera sulla proposta.

Art. 31 - Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Esso è convocato dal Presidente. Può altresì riunirsi su richiesta di due consiglieri, del Direttore o del Revisore dei Conti, in tali casi la riunione deve aver luogo entro sette giorni

dalla richiesta. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli oggetti da trattare nella seduta ed è comunicato anche direttamente a mezzo di personale del Consorzio, almeno due giorni prima della riunione, nella residenza anagrafica dei consiglieri, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente o al Direttore. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
4. Nelle adunanze convocate d'urgenza, la trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno deve essere rinviata di almeno 24 ore, ove ciò sia richiesto da non meno di due componenti.
5. Le sedute convocate senza l'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti sono valide se sono presenti tutti i consiglieri; in tale ipotesi, a richiesta di un consigliere, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno viene rinviata alla seduta successiva.
6. L'avviso di convocazione è trasmesso anche al Revisore dei Conti che può intervenire alle sedute senza diritto di voto.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
8. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Consiglio stesso, anche

dipendenti del Consorzio con funzioni di collaborazione tecnica e strumentale. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono inoltre invitare persone estranee al Consorzio per illustrare e discutere specifici argomenti o proposte iscritti all'ordine del giorno.

9. Alle adunanze interviene il Direttore con voto consultivo, che deve essere espresso e riportato nel verbale e nella deliberazione, unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio ritenga di scostarsene.
10. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e il Revisore dei Conti hanno diritto di avere tutte le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.
11. Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene necessario, può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento ad integrazione di quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 32 - Redazione verbali, Visione atti e Rilascio copie

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore oppure da un dirigente o dipendente, scelto dal Consiglio stesso, con funzioni di segretario del Consiglio. In assenza del segretario i verbali sono redatti dal Direttore o da un dirigente o un impiegato del Consorzio designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento le funzioni di segretario vengono svolte da un consigliere designato dal Consiglio.

2. Il segretario compila i verbali delle sedute, che debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.
3. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o da altro dipendente da lui delegato.
4. Per la visione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri provvedimenti valgono le norme dell'apposito regolamento di cui al precedente art. 31, comma 11, salvo restando l'applicazione delle normative vigenti.
5. Copia dei verbali delle deliberazioni o di altri atti consortili può essere rilasciata a chi ne abbia interesse, in conformità alle disposizioni del predetto regolamento, previa autorizzazione del Presidente.

Art. 33 - Responsabilità dei Consiglieri

1. Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili dei componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme vigenti in materia.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri e dagli

obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.

3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia, per iscritto, al Revisore dei Conti.
4. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione è promossa, con deliberazione motivata, dall'Assemblea del Consorzio.

Art. 34 - Compiti

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di indirizzo e controllo ed esercita a tal fine tutte le funzioni che non siano per legge o per statuto riservate ad altri Organi.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) delibera il piano programma ed il bilancio pluriennale e predispone progetti e proposte all'Assemblea;
 - b) delibera il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni allo stesso;
 - c) delibera il conto consuntivo con i relativi allegati;
 - d) delibera i regolamenti ritenuti necessari al buon funzionamento del Consorzio;
 - e) delibera le tariffe per servizi a mercato, nell'ambito della disciplina generale approvata dall'Assemblea;

- f) delibera le spese, gli acquisti, le alienazioni, approva i contratti, gli appalti, i capitolati e quant'altro possa occorrere per l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio, salvo quanto di competenza del Direttore;
- g) delibera circa l'adesione a forme di partecipazione e di cooperazione di cui al precedente art. 6, nonché a protocolli d'intesa, convenzioni e/o contratti posti in essere nell'interesse del Consorzio;
- h) autorizza il Direttore a stare in giudizio per le cause che non si riferiscano alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio, nonché ad effettuare transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- i) delibera circa la contrazione dei mutui e l'accesso ad altre forme di credito, nei limiti consentiti dalle norme in materia;
- l) delibera i criteri per il ricorso a prestazioni professionali esterne;
- m) delibera l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti ed adotta altri provvedimenti concernenti il personale, salvo quelli di competenza del Direttore;
- n) delibera sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e approva gli accordi consortili interni nei casi e nelle materie ammesse, qualora non in contrasto con i predetti contratti collettivi;
- o) delibera sull'organizzazione del Consorzio, fatte salve le funzioni del Direttore;
- p) nomina, a seguito di concorso pubblico, il Direttore;
- q) propone, a voti unanimi, all'Assemblea la nomina del Direttore per chiamata;
- r) fornisce le informazioni e i pareri richiesti dall'Assemblea;

- s) mantiene e favorisce relazioni e contatti sui problemi generali del Consorzio;
 - t) presenta, per l'approvazione dell'Assemblea, proposte di modifica al presente statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire speciali incarichi ad uno o più membri o al Direttore.

Art. 35 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di norma, sono assunte con voto palese e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**PARTE TERZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Art. 36 - Attribuzioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio;
 - b) rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli Enti locali, le Autorità locali regionali e statali, nonché con gli Enti pubblici e privati;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne verifica la regolare costituzione;
 - d) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'operato del Direttore;
 - e) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - f) riferisce periodicamente, insieme al Direttore, all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale, come stabilito dal precedente art. 22, comma 3;
 - g) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) promuove le iniziative di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dalla legge e dal presente statuto;
 - i) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono essere

sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;

- l) comunica all'Assemblea le vacanze dalla carica di consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni, entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza;
- m) segnala all'Assemblea i casi di assenza dei consiglieri che comportino dichiarazione di decadenza;
- n) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti, di cui al precedente art. 21, commi 1 e 2;
- o) attribuisce, a sua discrezione, di volta in volta a uno o più consiglieri la cura di questioni inerenti l'attività consortile.

2. La disciplina delle funzioni proprie del Presidente può essere definita dal regolamento.

Art. 37 - Potere di delega

1. Il Presidente delega un consigliere a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il consigliere delegato, fa le veci del Presidente il consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente può delegare la firma degli atti di cui al punto e) del precedente art. 36 ad uno o più consiglieri.
3. Le deleghe devono in ogni caso essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

PARTE QUARTA - DIRETTORE

Art. 38 - Nomina e Cauzione

1. Il Direttore è nominato, di regola, per concorso pubblico.
2. La Commissione giudicatrice è composta da cinque membri, scelti tra docenti ed esperti del settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore per chiamata tra persone che siano professionalmente qualificate nel settore di attività del Consorzio, con deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti e da approvarsi successivamente da parte dell'Assemblea.
4. L'assunzione per chiamata del Direttore può essere preceduta da una preselezione per la quale il Consiglio di Amministrazione può avvalersi anche di società specializzate nella ricerca di personale.
5. I requisiti richiesti per la nomina a Direttore sono indicati nel bando di concorso.
6. Il Direttore, prima di prendere servizio, dovrà prestare una cauzione nei modi di legge.

Art. 39 - Conferma o Licenziamento a fine triennio

1. Il Direttore è nominato per tre anni e può essere confermato.
2. Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio.
3. La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore ed all'Assemblea.

Art. 40 - Licenziamento durante il triennio

1. Il licenziamento del Direttore nel corso del triennio non può aver luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con l'invito a presentare, pure per iscritto ed entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.
2. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 - Compiti

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio, ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

2. A tal fine il Direttore esercita le seguenti fondamentali funzioni:
 - a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
 - d) rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando non trattasi di riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio consortile;
 - e) sovrintende all'andamento della gestione consortile e dirige tutto il personale, adottando i provvedimenti di competenza;
 - f) adotta, salvo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, per il quale formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

- g) interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato del Consorzio previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;
- h) provvede direttamente, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, alle spese ed opere da farsi in economia;
- i) presiede le commissioni di gara per gli appalti e le forniture;
- l) vigila sull'osservanza alle procedure contrattuali e stipula i contratti;
- m) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso, e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- n) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza di altri organi;
- o) promuove iniziative di informazione nei confronti dell'utenza e della cittadinanza previste dalla normativa e dal presente statuto;
- p) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti consortili;
- q) Provvede per l'affidamento di incarichi di prestazione professionale secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore, con proprio atto, e dandone informazione al Consiglio di Amministrazione può delegare proprie funzioni ad uno o più dirigenti o quadri nei casi previsti dalla legge.

3. Il Direttore non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né può accettare incarichi temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio, senza espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42 - Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali, dai contratti integrativi interni e individuali, nonché, per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.
2. L'adesione del Consorzio ad Associazione firmataria di contratti collettivi di lavoro per i dirigenti delle imprese pubbliche locali, comporta l'automatica applicazione al Direttore dei contratti stipulati da tale Associazione.

Art. 43 - Sostituzione

1. Per il caso di assenza o impedimento del Direttore, le sue funzioni sono affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un dirigente del Consorzio.
2. In caso di vacanza del posto di Direttore, le sue funzioni sono affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un dirigente del Consorzio, per il tempo strettamente necessario alla copertura definitiva del posto.

3. Nei casi di cui ai due commi precedenti, quando nell'organico del Consorzio non vi siano dirigenti, l'incarico di sostituire il Direttore può essere affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un funzionario consortile, fatta salva comunque la possibilità dell'affidamento di detto incarico a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore, costituisce prova della di lui assenza o impedimento.
5. L'incaricato di svolgere temporaneamente le funzioni di Direttore è esentato dal prestare la cauzione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 44 – Personale e Struttura organizzativa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 54/95, il Consorzio adotta un assetto organizzativo flessibile e modificabile in relazione ai servizi da erogare a mente dell'art. 1 del presente statuto, garantendo che la dotazione del proprio personale sia in grado di assicurare le funzioni di direzione, di coordinamento della progettazione e della gestione formativa, di ricerca e sviluppo e di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio si avvale:
 - a) di personale comandato dal Comune di Ferrara, ai sensi del punto c4) dell'accordo di cui al precedente art.1;
 - b) di personale direttamente assunto;
 - c) di collaborazioni esterne disciplinate da apposito contratto da stipularsi a norma degli artt. 2230 e seguenti del Codice civile o da convenzioni con enti, istituti, imprese ed associazioni industriali ed artigiane;
 - d) di personale posto in mobilità dagli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale", tramite convenzione da stipularsi tra gli enti datori di lavoro del personale interessato ed il Consorzio.

3. Per il personale di cui alla precedente lett. a) valgono le disposizioni previste dalla succitata L.R. n. 54/95, avuto riguardo in particolare agli artt. 7, 8, 11 e 12.
Per il personale direttamente assunto dal Consorzio, di cui alla precedente lett. b), si dovrà tener conto degli indirizzi in ordine ai requisiti minimi di accesso forniti dalla Giunta regionale, nonché dei criteri dalla stessa stabiliti per l'acquisizione delle collaborazioni di cui alla suddetta lett. c).
4. Per il personale di cui alle precedenti lettere b) e d), il Consorzio si doterà di un proprio organico.
5. Per il personale di cui al suddetto comma 4, il Consiglio di Amministrazione determinerà la disciplina generale dello stato giuridico e del relativo trattamento economico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, determinato dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
6. La struttura organizzativa del Consorzio e le sue variazioni, nell'ambito delle disposizioni di legge e di statuto, vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.
7. Il Consorzio è impegnato ad attivare iniziative tese a stimolare comportamenti finalizzati a criteri di efficienza interna, predisponendo e sviluppando situazioni organizzative tali da favorire la creazione di funzioni consortili ad esso congruenti.

8. La qualità di dipendente del Consorzio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere assunti quali dipendenti del Consorzio, i consiglieri comunali dei Comuni consorziati, né i loro parenti fino al 3° grado e affini.

9. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché quant'altro riguardante il personale medesimo, sono determinati con apposito regolamento deliberato, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione, tenuto presente quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO IV

GESTIONE

Art. 45 - Criteri

1. La gestione consortile deve ispirarsi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le relative misurazioni vengono effettuate a mezzo di appositi indicatori, opportunamente integrati con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del conto consuntivo e della relazione di cui al precedente art. 22, comma 3.
2. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Direttore deve riferire con tempestività al Consiglio di Amministrazione in ordine a quei fatti che incidono in modo significativo sulla gestione consortile e comunque presentare ogni semestre una documentata relazione gestionale.

Art.46 - Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, dai titoli e fondi liquidi conferiti dai Comuni consorziati al Consorzio, nonché dai beni immobili, mobili e finanziari acquisiti dal Consorzio medesimo con mezzi propri o con mutui assunti direttamente.

2. Possono essere conferiti al Consorzio anche azioni o quote di partecipazione a società od enti aventi come fine attività collaterali o complementari a quelle di cui all'art. 2 del presente statuto.
3. Per i beni immobili e mobili conferiti in natura, il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con l'Ente conferente, stabilisce i criteri per la relativa valutazione.
4. Tutti i beni conferiti sono iscritti, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, nel libro dei cespiti dello stesso e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari e immobiliari.
5. Per i beni assegnati al Consorzio all'atto della sua costituzione, così come previsto dall'art. 7 della convenzione e dall'art. 5 dello statuto, nonché per i beni concessi in affitto o in comodato, il Consorzio medesimo si impegna a tenere specifico e separato inventario.

Art. 47 - Entrate

1. Le entrate del Consorzio sono costituite in particolare:
 - a) da trasferimenti della Provincia, della Regione, dello Stato e di altri Enti per l'esercizio dell'attività di formazione professionale;
 - b) da corrispettivi di soggetti pubblici e privati per la formazione a mercato o per prestazioni offerte;
 - c) da eventuali quote di iscrizione degli utenti;

- d) da trasferimenti degli Enti consorziati a copertura delle spese di gestione non rendicontabili;
 - e) da contributi degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
 - f) altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.
2. Il Consorzio può utilizzare per momentanee ed eccezionali esigenze di elasticità di cassa aperture di credito in conto corrente bancario.

Art. 48 - Fonti finanziarie per investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma, il Consorzio provvede:
- a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;
 - d) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'Ente locale;
 - e) con mutui e con prestiti obbligazionari.

Art. 49 - Costi sociali

1. Qualora i Comuni consorziati, anche tramite i propri rappresentanti in Assemblea, per ragioni di carattere sociale, dispongano che il Consorzio effettui servizi o svolga attività senza la possibilità di recuperare dall'utenza o attraverso

contributi specifici l'intero costo del servizio o dell'attività assegnata, il Comune o i Comuni interessati debbono versare al Consorzio medesimo il contributo finanziario occorrente alla copertura integrale dei costi risultanti dal preventivo, salvo conguaglio.

2. Nel provvedimento dell'Assemblea sono indicate le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi dovuti al Consorzio.

Art. 50 - Finanza e contabilità

1. Per la finanza e la contabilità si applicano le norme vigenti in materia, nonché in quanto applicabili, quelle civilistiche e fiscali in tema di inventario, bilanci preventivi, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di tesoreria, prospetti dei flussi di cassa, rendiconti di esercizio e quant'altro specificato nell'apposito regolamento di finanze e contabilità, di cui al successivo art. 52.
2. Il Consorzio persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione e del controllo di gestione, secondo quanto indicato nel predetto regolamento di finanze e contabilità.

Art. 51 - Risultati di esercizio

1. Il conto consuntivo non può presentare risultati economici negativi, tranne che essi siano imputabili a cause estranee alla gestione consortile.
2. Alla copertura delle eventuali perdite d'esercizio, si provvede nell'ordine:
 - a) con il fondo di riserva all'uopo costituito;
 - b) con altri fondi di riserva;
 - c) con il rinvio a futuri esercizi.
3. Per la perdita residua non coperta nei modi di cui al comma precedente, gli Enti consorziati, a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, devono provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
4. Nel caso di perdita di esercizio prevista o risultante a consuntivo, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in un apposito documento, da presentare all'Assemblea con allegato il parere espresso dal Revisore dei Conti, le cause della perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il suo contenimento e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 2, la chiusura in perdita per due esercizi consecutivi può costituire motivo di

scioglimento del Consiglio di Amministrazione, a mente dell'art. 30 del presente statuto.

6. L'eventuale utile d'esercizio sarà destinato su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della normativa vigente in materia di formazione professionale.

Art.52 – Regolamento di finanza e contabilità

1. Il regolamento di finanza e contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, detta disposizioni in tema di finanza e contabilità, tenendo conto dei principi dettati dall'art. 23 della L. n. 142/90 e dal presente statuto.
2. In particolare stabilisce:
 - a) il sistema di controllo di gestione e di revisione interna;
 - b) i criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio consortile e per la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti;
 - c) i criteri per l'espletamento del servizio di Cassa e Tesoreria e per la scelta dell'Istituto bancario al quale affidare il servizio stesso;
 - d) l'eventuale fondo a disposizione del Direttore per pagamenti urgenti e l'istituzione eventuale di cassieri interni;
 - e) le modalità di emissione degli ordini di pagamento e di riscossione;
 - f) le modalità di liquidazione delle spese;

- g) i criteri e le modalità per l'impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa.

Art. 53 - Scritture obbligatorie

1. Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro degli inventari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei Conti;
 - e) il libro delle obbligazioni.
2. Deve altresì tenere le altre scritture previste dalla legge o richieste dalla natura o dalla dimensione del Consorzio.

Art. 54 - Bilanci delle società collegate o controllate

1. Al piano programma e al bilancio di previsione annuale devono essere allegati il documento di programmazione e le note previsionali, eventualmente predisposti, dalle società collegate o controllate. Il consuntivo di dette società, completo delle previste relazioni ed allegati, deve essere accluso al bilancio consuntivo del Consorzio.

TITOLO V

REVISORE DEI CONTI

Art. 55 – Durata, Condizioni, Indennità e Attribuzioni

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'art.19 del presente statuto.
2. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra coloro che sono iscritti all'apposito registro di cui al D.Lgs. 27/1/1992, n.88.
3. Lo stesso dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla nomina del suo successore. Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Le regole riguardanti la decadenza o la revoca, le cause di ineleggibilità, le competenze ed il funzionamento del Revisore sono disciplinate conformemente alle norme vigenti in materia.
5. Al Revisore è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle dimensioni del Consorzio e delle tariffe professionali vigenti. Gli oneri relativi fanno carico al bilancio del Consorzio.

6. Il Revisore in conformità alla legge e allo statuto:
- a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esprime pareri sulla proposta di bilancio e relativi allegati;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile;
 - d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
 - e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - f) esprime il parere sulla relazione di cui al precedente art.22, comma 3.

TITOLO VI

CONTRATTI

Art. 56 - Capacità contrattuali

1. Il Consorzio ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori e quant'altro comporta per il suo funzionamento mediante contratti preceduti da apposita gara, o da trattativa privata o in economia, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti interni, in quanto applicabili.

TITOLO VII

PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

Art. 57- Trasparenza

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla convenzione e dal presente statuto, un apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti del Consorzio sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì le modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Art. 58 - Informazione agli utenti

1. Per i servizi assegnati in gestione al Consorzio, questo assicurerà l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i programmi di attività e la quantità e qualità dei servizi erogati nell'ambito della propria competenza.
2. Per i fini di cui al comma precedente, il Consorzio deve in particolare:
 - a) assicurare che ai reclami degli utenti e dei cittadini sia data risposta;
 - b) promuovere e se richiesto partecipare ad assemblee o incontri con utenti o con cittadini;

- c) instaurare costanti rapporti con gli organi di comunicazione ed informazione;
 - d) curare i rapporti con Enti, Associazioni e soggetti pubblici e privati interessati all'attività del Consorzio;
 - e) predisporre pubblicazioni divulgative dell'attività del Consorzio da distribuire agli utenti e ai cittadini;
 - f) effettuare periodici sondaggi di opinione per valutare il livello di gradimento dei servizi offerti.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Controversie

1. Tutte le controversie sull'interpretazione e attuazione dello statuto o delle deliberazioni consortili che insorgano tra gli Enti consorziati e fra essi ed il Consorzio sono decise da un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Ferrara.
2. Nel caso di scioglimento del Consorzio o di recesso di uno o più Enti, gli stessi, su proposta dell'Assemblea, risolveranno di comune accordo le situazioni a ciò conseguenti. Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia è demandata al collegio di cui al comma precedente.

Art. 60 - Disposizioni transitorie

1. Il Consorzio, in conformità alle disposizioni del presente statuto, subentra in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi da essi derivanti assunti dai Comuni consorziati nella gestione dei C.F.P.R., compresi quelli nei confronti della Regione e della Provincia.
2. Al fine di consentire l'attuazione dell'attività formativa programmata o in corso di attuazione all'atto della costituzione

del Consorzio, i Comuni consorziati, sentite l'Amministrazione provinciale e la Regione provvederanno a trasferire al bilancio consortile i fondi loro assegnati per la realizzazione di detta attività. Spetterà, quindi, al Consorzio la rendicontazione di tale attività, secondo la normativa e le disposizioni previste in materia.

Art. 61 – Revisione statuto

1. Le variazioni alle disposizioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 11 della convenzione e dall'art. 20 dello statuto stesso.
2. Fatti salvi i necessari adeguamenti di legge, è esclusa ogni revisione prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto e successivamente con periodicità almeno biennale, l'Assemblea, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, valuterà in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie e la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze degli Enti consorziati e alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 62 - Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme della legge sulle autonomie locali,

nonchè alla legislazione sull'assunzione dei pubblici servizi da parte degli Enti locali territoriali e alla normativa vigente in materia di formazione professionale.

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione e Denominazione	pag.1
Art. 2 - Fini	pag.1
Art. 3 - Sede e durata	pag.3
Art. 4 - Ammissione al Consorzio	pag.4
Art. 5 - Beni assegnati al Consorzio	pag.4
Art. 6 - Forme di partecipazione e di coop.ne	pag.6
Art. 7 - Adesione ad Organismi Associativi	pag.7
Art. 8 - Scioglimento	pag.7
Art. 9 - Recesso	pag.8

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10 - Organi	pag.10
------------------	--------

PARTE PRIMA - ASSEMBLEA

Art. 11 - Composizione	pag.10
Art. 12 - Quote di partecipazione	pag.11
Art. 13 - Attribuzioni	pag.12
Art. 14 - Prima adunanza	pag.14
Art. 15 - Presidente dell'Assemblea	pag.14
Art. 16 - Segretario	pag.15
Art. 17 - Emolumenti	pag.15
Art. 18 - Funzionamento	pag.15
Art. 19 - Deliberazioni	pag.16
Art. 20 - Atti soggetti all'approvazione dei singoli Comuni consorziati	pag.17
Art. 21 - Atti fondamentali	pag.18
Art. 22 - Vigilanza	pag.20

PARTE SECONDA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Composizione e Nomina	pag.22
Art. 24 - Durata	pag.23
Art. 25 - Incompatibilità	pag.23
Art. 26 - Decadenza	pag.23
Art. 27 - Vacanze e Surroga	pag.24
Art. 28 - Divieto di partecipazione alle sedute	pag.25

Art. 29 - Sostituzioni	pag.25
Art. 30 - Revoca e Scioglimento	pag.26
Art. 31 - Funzionamento	pag.26
Art. 32 - Redazione verbali, visione atti e Rilascio copie	pag.28
Art. 33 - Responsabilità dei Consiglieri	pag.29
Art. 34 - Compiti	pag.30
Art. 35 - Deliberazioni	pag.32

PARTE TERZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 36 - Attribuzioni	pag.33
Art. 37 - Potere di delega	pag.34

PARTE QUARTA - DIRETTORE

Art. 38 - Nomina e Cauzione	pag.35
Art. 39 - Conferma o Licenziamento a fine triennio	pag.36
Art. 40 - Licenziamento durante il triennio	pag.36
Art. 41 - Compiti	pag.37
Art. 42 - Trattamento economico e normativo	pag.39
Art. 43 - Sostituzione	pag.39

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 44 - Personale e Struttura organizzativa	pag.41
---	--------

TITOLO IV - GESTIONE

Art. 45 - Criteri	pag.44
Art. 46 - Patrimonio	pag.44
Art. 47 - Entrate	pag.45
Art. 48 - Fonti finanziarie per investimenti	pag.46
Art. 49 - Costi sociali	pag.46
Art. 50 - Finanza e contabilità	pag.47
Art. 51 - Risultati di esercizio	pag.48
Art. 52 - Regolamento di finanza e contabilità	pag.49
Art. 53 - Scritture obbligatorie	pag.50
Art. 54 - Bilanci delle società collegate o controllate	pag.50

TITOLO V - REVISORE DEI CONTI

Art. 55 - Durata, Condizioni, Indennità e Attribuzioni pag.51

TITOLO VI - CONTRATTI

Art. 56 - Capacità contrattuali pag.53

TITOLO VII - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

Art. 57 - Trasparenza pag.54

Art. 58 - Informazione agli utenti pag.54

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 - Controversie pag.56

Art. 60 - Disposizioni transitorie pag.56

Art. 61 - Revisione statuto pag.57

Art. 62 - Rinvio pag.57

CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE
C.P.F. - FERRARA
Viale IV Novembre 9 44100 Ferrara

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI DI QUESTO CONSORZIO.
LA PRESENTE COPIA SI COMPONE DI FOGLI N° 62
PER UN TOTALE DI FACCIATE N° 62
FERRARA 08/01/2010 F.TO IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
Dot. Mario Canella

